



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 56

SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA DI prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20, DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.

L'anno Duemiladiciannove addi Trenta del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano presenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1. PATRON MIRKO	X	-
2. GALLO VALTER	X	-
3. COLETTI PIER ANTONIO	X	-
4. MASON PAOLO	X	-
5. PAVIN DANIELE	X	-
6. BEDIN FIORELLA	X	-
7. MIOZZO MILEDI	X	-
8. ZANDARIN ANITA	X	-
9. NATALE ANGELA MARIA	X	-
10. PISTORE MARIO	X	-
11. CALLEGARO EMMA	X	-
12. MARZARO FABIO	X	-
13. RIZZIOLI LARA	X	-
14. BARISON DENIS	X	-
15. CALZAVARA CHIARA	X	-
16. ZAGO DANIELE	X	-
17. CALLEGARO BARBARA	X	-

Numero totale presenti: **17** – Numero totale assenti: **0**

Partecipa alla seduta la dott.ssa NIEDDU NATALIA in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. PISTORE MARIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.: CALLEGARO EMMA - CALLEGARO BARBARA - BEDIN FIORELLA.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:

- Settore Servizi Amministrativi
- Settore Servizi Socio-Demografici
- Settore Servizi Finanziari
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Edilizia Privata e Urbanistica

Viene sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che l'art. 20 del T.U.S.P. prevede quanto segue:

- al comma 1: fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- al comma 4: in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura interna e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

Considerato che il medesimo articolo prevede, al comma 3, che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità, previste dalla legge, e rese disponibili alla struttura interna dedicata e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1 non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2 non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3 previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte

dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Tenuto conto che nel provvedimento di revisione straordinaria di cui alla propria deliberazione nr. 59/2017, era stato deciso:

1. Di confermare il mantenimento dell'unica partecipazione diretta posseduta dal Comune in Società Energia Territoriale Risorse Ambientali (in sigla ETRA) S.p.A. per una quota del 3,72%;
2. Di non disporre ad alcuna misura di revisione le otto società indirettamente partecipate dal Comune tramite ETRA S.p.A. in quanto ancora non era stato chiarito la nozione di società a controllo pubblico contenuta nel D.Lgs. 175/2016 e quindi con la seguente motivazione: *“La società indiretta non è controllata dal Comune attraverso la società “Tramite” ETRA S.p.A. e dunque, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. n.175/2016 e delle “istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche pubblicate sul portale del MEF – Dipartimento del Tesoro (pagina 3)”, non deve essere oggetto di revisione straordinaria”*;

Dato atto che le Linee guida MEF-Corte dei Conti sul monitoraggio ordinario oltre che a fornire un nuovo modello di provvedimento di razionalizzazione periodica che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione, chiariscono definitivamente che nella ricognizione annuale debbano essere considerate anche le partecipazioni indirettamente detenute attraverso una “tramite” oggetto di controllo non solo solitario ma anche congiunto da più Pubbliche Amministrazioni (c.d. controllo congiunto) esercitabile anche nella forma di comportamenti concludenti;

Richiamata la deliberazione n. 51 del 29/12/2018 avente ad oggetto “Analisi dell’assetto delle società partecipate dall’ente ai sensi dell’art. 20, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.” nella quale è stato disposto quanto segue:

- dall’analisi dell’assetto al 31/12/2017 delle società di cui il Comune di Campodarsego detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall’art. 20 del Tusp, non è scaturita la necessità di un nuovo piano di riassetto delle partecipazioni “dirette”;
- presa d’atto del piano di razionalizzazione delle società indirettamente partecipate dai Comuni soci di Etra Spa di cui al verbale del Consiglio di gestione del 19/11/2018;

Vista la nota, prot. n. 22916 dell’11/12/2019, con cui Etra Spa ha trasmesso la seguente documentazione:

- relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate di Etra Spa per l’anno 2019 (allegato A);
- proposta di piano di riassetto delle partecipazioni relativo all’anno 2020 approvato dagli organi societari di Etra Spa in data 09/12/2019 (allegato B);

Tenuto conto che:

- l’art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: *“p) ... le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”*.

- a tali società, per espressa previsione dell'art. 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni ivi indicate "solo se espressamente previsto"; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle società partecipate da società quotate; e dunque ove non vi sia una espressa previsione di applicabilità, il TUSP non trova applicazione a tali soggetti;
- tuttavia, se le società partecipate dalla società "tramite" quotata sono controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche, a tali società si applicano comunque le disposizioni del TUSP;

Dato atto che ETRA spa, come risulta dal verbale del Consiglio di sorveglianza del 6/11/2017, a seguito di emissione nel luglio 2014 di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentari (segmento extra Mot Pro di Borsa italiana) ai sensi del TUSP risulta essere società quotata secondo la definizione dell'art. 2 comma 1 lett. p) del decreto citato e pertanto con riferimento sia a tale partecipazione diretta che alle sue partecipazioni (ns. indirette) non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Acquisito il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1 Di non provvedere alla redazione di un nuovo piano di riassetto delle partecipazioni dirette per le motivazioni esplicitate in premessa.
- 2 Di prendere atto della relazione redatta da Etra Spa sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate per l'anno 2019 (**allegato A**).
- 3 Di prendere atto della proposta di piano di riassetto delle partecipazioni relativo all'anno 2020 approvato dagli organi societari di Etra Spa in data 09/12/2019 (**allegato B**).
- 4 Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..
- 5 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti", " Provvedimenti organi indirizzo-politico".

Il Presidente illustra l'argomento.

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente dà per letta la proposta di deliberazione e la pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Udita la relazione;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la suesposta proposta di deliberazione che riporta la seguente votazione:

voti favorevoli: 12

contrari: 0

astenuti: 5 (Rizzioli Lara, Barison Denis, Calzavara Chiara, Zago Daniele, Callegaro Barbara)

legalmente espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO DELLA PROPOSTA: ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20, DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

favorevole sfavorevole condizionato non dovuto

data parere: 21-12-2019

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

• **in ordine alla regolarità contabile:**

favorevole sfavorevole condizionato non dovuto

data parere: 21-12-2019

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

- per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
Mario Pistore

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Natalia Nieddu

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti da oggi.

Addi'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin